

COMUNICATO STAMPA

**Titoli di risparmio per l'economia meridionale  
In una circolare l'Agenzia scioglie i dubbi sull'imposta sostitutiva**

I titoli di risparmio per l'economia meridionale scontano la vantaggiosa imposta sostitutiva del 5%, anziché del 20%, se sottoscritti da persone fisiche, residenti e non residenti, che non esercitino attività professionale o d'impresa, sia di tipo commerciale sia agricola. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 10/E di oggi, con cui l'Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti in merito agli aspetti applicativi, soggettivi e oggettivi, dei titoli di risparmio per l'economia meridionale (art. 8, comma 4, del DL n.70 del 13 maggio 2011).

**Ambito di applicazione soggettivo** - La circolare chiarisce che, sebbene in sede di emissione i titoli possano essere sottoscritti unicamente da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, sul mercato secondario gli stessi possono essere acquistati da tutte le categorie di investitori. Tuttavia, le sole persone fisiche non esercenti attività d'impresa possono usufruire dell'aliquota del 5% anche nel caso di acquisti sul mercato secondario. Sul versante delle attività d'impresa, inoltre, viene precisato che non si tratta solo di attività commerciali, ma anche agricole. Esclusione questa che vale anche per le attività professionali.

**Ambito di applicazione oggettivo** - Se i titoli in questione rientrano in una successione, per determinare gli interessi sui quali applicare l'imposta sostitutiva, si deve tener conto di quelli maturati fino alla data di apertura della stessa. Gli interessi percepiti, nel periodo intercorrente tra la data di apertura della successione e quella in cui gli eredi vengono effettivamente identificati, scontano il prelievo applicabile prima del decesso. Successivamente se agli eredi non è applicabile l'imposta sostitutiva del 5%, gli intermediari applicano la maggiore imposta sui redditi maturati o percepiti in quel periodo. Per quanto riguarda l'usufrutto di questi titoli a favore di persone fisiche non esercenti attività di impresa, si ritiene che possa essere applicato il regime di agevolazione in questione, anche se i proprietari siano soggetti che non avrebbero titolo a fruire dell'aliquota ridotta; ciò in quanto è rilevante il titolare giuridico degli interessi che, ai sensi dell'articolo 984 del Codice civile, è per l'appunto l'usufruttuario per la durata del suo diritto.

Il testo completo della circolare n. 10/E è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate - [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) - all'interno della sezione Circolari e Risoluzioni.

**Roma, 30 aprile 2013**